

Dep. 327 N.  
Cron 793

N. 1/2012 C.P.

R. OMOL. 3/12

### TRIBUNALE DI SAVONA

Il Tribunale di Savona, riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei Magistrati

Dottor Giuseppe LA MATTINA	Presidente
Dottor Davide ATZENI	Giudice relatore
Dottor Rosario AMMENDOLIA	Giudice

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto  
dalla

CENTRO LATTE SAVONA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in  
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con  
sede legale in Savona, Corso Ricci n° 42/B, rappresentata e  
difesa dagli Avvocati Tomaso Galletto e Maria Gabriella Branca  
ed elettivamente domiciliata in Savona, via Cesare Battisti n° 2.

Dato atto che è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art.  
177 R.D. 267/1942 per l'approvazione della proposta di  
concordato preventivo presentata dalla CENTRO LATTE  
SAVONA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, posto che la stessa ha  
riportato il voto favorevole del 72,97 % dei creditori ammessi al  
voto;

considerato che, come riferito dal Commissario Giudiziale nel  
parere motivato depositato entro il termine stabilito dall'art. 180  
secondo comma R.D. 267/1942, il piano sottoposto ai creditori  
dalla società predetta appare rispettoso delle ragioni dei creditori  
stessi e concretamente realizzabile;

rilevato che la proposta concordataria prevede: 1) l'affitto del ramo d'azienda commerciale dell'attività della società ricorrente alla Centrale del Latte di Alessandria s.p.a., con contratto contenente proposta irrevocabile d'acquisto del ramo d'azienda da parte della società affittuaria; 2) la prosecuzione temporanea dell'attività produttiva da parte della società ricorrente sulla base di un contratto di somministrazione (c.d. "conto lavorazione") da essa stipulato con la Centrale del Latte di Alessandria s.p.a.; 3) la liquidazione dell'intero patrimonio societario attraverso la cessione di tutti i macchinari, le attrezzature, gli automezzi e le rimanenze di materiali della Centro Latte Savona s.p.a. in liquidazione secondo le modalità e le tempistiche previste nel piano concordatario (stabilite anche in considerazione e con riferimento alla durata dei contratti suindicati pattuita con la Centrale del Latte di Alessandria s.p.a.), il realizzo delle residue attività (consistenti in beni strumentali per lo svolgimento dell'attività della società, crediti commerciali ed altri crediti), nonché la cessione dei beni immobili di proprietà della società;

rilevato inoltre: a) che parte ricorrente, nella prima stesura del piano concordatario da essa predisposto, aveva evidenziato la possibilità di proseguire – sulla base delle pattuizioni contenute nel citato contratto di somministrazione e lavorazione in conto terzi – l'attività di produzione nel rispetto di criteri di effettiva economicità e redditività; b) che viceversa il Commissario Giudiziale, nelle proprie relazioni, ha riscontrato – sulla base dell'analisi del conto economico parziale di periodo relativo ai primi mesi del corrente anno – che la prosecuzione dell'attività in esame ha dato luogo a consistenti perdite di esercizio; c) che conseguentemente, sulla base delle indicazioni del Commissario,

si è proceduto ad accantonare un fondo oneri futuri a copertura delle perdite presunte maturate ed in corso di maturazione sino al 31.8.2012; d) che nel contempo la società ricorrente ha intrapreso con la Centrale del Latte di Alessandria s.p.a. trattative finalizzate ad ottenere una modifica delle condizioni del contratto di somministrazione relative alla fornitura di latte ed alla lavorazione in conto terzi tale da consentirle di protrarre l'attività di produzione nel rispetto di criteri di economicità (o quantomeno di gestire l'attività in pareggio); e) che tali trattative non hanno ancora condotto all'ottenimento delle modifiche auspiccate; f) che, come su accennato, il fondo oneri futuri prudenzialmente accantonato è idoneo a coprire le perdite d'esercizio derivanti dall'attività di produzione solo fino alla data, di prossima scadenza, del 31.8.2012; g) che pertanto la società ricorrente potrà proseguire l'attività di produzione attualmente in corso di svolgimento solo qualora, entro e non oltre la data del 31.8.2012, intervenga la modifica delle condizioni contrattuali in termini tali da consentire l'effettiva economicità della gestione o, quantomeno, una gestione in pareggio dell'attività medesima; h) che in caso contrario la Centro Latte Savona s.p.a. in liquidazione dovrà, allo scadere della data del 31.8.2012, avvalersi della facoltà di recesso prevista dalla clausola 4.1 del contratto di somministrazione, al fine di evitare - a tutela degli interessi dei creditori - il protrarsi dell'"erosione" dell'attivo patrimoniale rilevata dal Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni e la conseguente alterazione in termini negativi per il ceto creditorio dei termini della proposta di concordato;

considerato che ai sensi dell'art. 182 R.D. 16.3.1942 n° 267 deve procedersi alla nomina di un liquidatore giudiziale per l'esecuzione del concordato secondo il disposto dell'art. 185 L.F; ritenuto che per ragioni di economia di costi per la procedura, nonché in considerazione dell'approfondita conoscenza dell'attività liquidatoria da svolgere, appare opportuna la nomina a liquidatore dello stesso Commissario Giudiziale, come peraltro richiesto anche dalla società ricorrente (sulla possibilità di nominare liquidatore lo stesso commissario giudiziale cfr Tribunale di Vicenza 6.11.2009; Tribunale di Bassano del Grappa 23.4.2012; Tribunale di Venezia 7.10.2009);

P.Q.M.

#### OMOLOGA

Il concordato preventivo proposto dalla CENTRO LATTE SAVONA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Savona, Corso Ricci n° 42/B;

#### NOMINA

Commissario Liquidatore il Dott. Ambrogio Botta, con studio in Albenga, viale Martiri della Libertà n° 68/3a

designa i membri del Comitato dei Creditori come segue:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1) Tetrapack Italiana s.p.a. | Presidente; |
| 2) Credem s.p.a.             | Membro;     |
| 3) Armento Michele           | Membro;     |

#### DISPONE

che il Liquidatore:

- ogni sei mesi predisponga una relazione sullo stato della procedura, informando il Giudice Delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento

dell'incarico, con la precisazione che tale relazione dovrà essere depositata in Cancelleria e comunicata al Comitato dei Creditori, i quali potranno presentare osservazioni;

- versi su un conto corrente intestato all'Ufficio concorsuale ed acceso presso il medesimo Istituto di credito in cui è stato autorizzato il deposito della cauzione versata dall'imprenditore per le spese di procedura le somme comunque da lui riscosse e provveda direttamente ai prelievi su detto conto, trasmettendo trimestralmente al Giudice Delegato ed al Presidente del Comitato dei Creditori copia dell'estratto conto relativo;
- provveda a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, sentito il parere del Comitato dei Creditori e datane notizia al Giudice Delegato;
- presenti, una volta esaurito l'incarico, il conto della gestione.

#### DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alla società debitrice ed al Commissario Liquidatore (il quale provvederà a darne notizia ai creditori) nonché pubblicato a norma dell'art. 17 R.D. 267/1942.

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo ex art. 180, quinto comma, R.D. 267/1942.

Savona, 20.7.2012

Il Giudice Delegato

(Dottor Davide Atzeni)

*Davide Atzeni*

IL CANCELLIERE  
(CONTE Anna Maria)  
*(Anna Maria Conte)*

IL PRESIDENTE  
*(Giuseppe La Mattina)*  
(Dottor Giuseppe LA MATTINA)

TRIBUNALE DI SAVONA  
DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA

IL *25/7/12*  
*(Anna Maria Conte)* Il Cancelliere